



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: MARZO 2024

WELFARE AZIENDALE ANCHE PER AMMINISTRATORI DI SOCIETA IN QUALITA DI LAVORATORI PARASUBORDINATI (CON CEDOLINO)

Si ricorda che è confermato che **per il 2024**, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti / servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a € 258.23 nel periodo d'imposta, **non concorrono formare il reddito**, entro il **limite complessivo di € 1.000**:

* il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;

* le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica / gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. NON SONO PURTROPPO AMMESSE ALTRE SPESE tipo assicurazioni sanitarie o previdenza privata.

Il predetto limite è aumentato a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, TUIR (lavoratori con figli fiscalmente a carico); **la normativa rileva anche gli per gli amministratori di società che percepisco compensi in qualità di lavoratori dipendenti parasubordinati (cedolino).**

NB Per l'operatività dell'aumento del limite a € 2.000 è necessario che il lavoratore dipendente dichiararsi al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



RICAVO AFFITTI DA SUBLOCAZIONE PER SOGGETTO FORFETTARIO – ESENTI DAL REDDITO

Il rimborso spese tra professionisti non costituisce reddito da lavoro autonomo e sono quindi esclusi dal computo del reddito forfettario.

La stessa agenzia delle Entrate, tuttavia, nella circolare 38/E/2010, ha avuto modo di precisare che, ai fini reddituali, le somme incassate per il riaddebito dei costi ad altri professionisti per l'uso comune degli uffici, non costituisce reddito di lavoro autonomo e, quindi, non rileva quale componente positivo di reddito.

Tale precisazione fornita dall'Agenzia dovrebbe essere risolutiva nell'ambito del regime forfettario: non rilevando quali componenti positivi di reddito e non costituendo reddito da lavoro autonomo, trattandosi, piuttosto, di minori costi, i meri rimborsi spese tra professionisti potranno essere esclusi dal computo del reddito forfettario.

CONCORDATO PREVENTIVO SOCIETA – EFFETTO SUI SOCI

L'adesione delle società in trasparenza (sas, snc, srl trasparenti) coinvolge i partecipanti alla compagine societaria.

Il quadro normativo che regola l'accesso al concordato preventivo biennale, però, è diverso. La norma, infatti, non solo non prevede alcuna necessità di accettazione esplicita da parte dei soci per l'adesione alla proposta di concordato ma, anzi, dispone espressamente un automatico effetto sugli stessi della scelta operata dalla società partecipata in tema di reddito tassabile per il biennio.

Nelle Srl che hanno optato per la trasparenza fiscale in base agli articoli 115 e 116 del Tuir, invece, il quadro potrebbe essere più delicato. Se da un lato, infatti, fiscalmente queste società sono perfettamente assimilabili ad una società di persone, sul piano societario restano a tutti gli affetti società di capitali e come tali società con una propria perfetta autonomia giuridica. Questo dovrebbe consigliare gli amministratori ad assumere la decisione con alcune cautele. Quanto meno illustrando formalmente le ragioni della convenienza della scelta ai soci e possibilmente acquisendo un nulla osta dagli stessi.



RISCATTO PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE

La Legge di Bilancio 2024, all'art. 1, commi da 126 a 130, ha introdotto, in via sperimentale, per il biennio 2024 - 2025:

- * la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi;
- * i periodi antecedenti il 1° gennaio 2024 (ossia la data di entrata in vigore della Legge stessa), compresi tra l'anno del primo contributo accreditato e quello dell'ultimo, non soggetti ad obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione.

Il riscatto effettuato viene parificato a periodo di lavoro

Possono esercitare tale facoltà i soggetti iscritti nelle specifiche gestioni dell'INPS:

- * nella misura massima di cinque anni (anche non continuativi)
- * per i periodi antecedenti il 1° gennaio 2024, compresi tra l'anno del primo contributo accreditato e quello dell'ultimo, non soggetti ad obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione

Soggetti interessati

Come previsto dall'art. 1, comma 126, Legge di Bilancio 2024, possono accedere al riscatto dei periodi non coperti da retribuzione, gli iscritti alle specifiche gestioni dell'INPS, citate nella norma stessa, ossia:

- * IVS dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- * gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- * Gestione Separata INPS.

Tale condizione è verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio versato precedentemente alla data di presentazione della domanda nella gestione previdenziale in cui è esercitata la facoltà di riscatto.

Tali soggetti devono essere privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria; l'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato con conseguente restituzione dei contributi.